senatori PD

Ufficio legislativo

SCHEDA

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

a cura di Fabiana Pierbattista

17 maggio 2016

INDICE

Premessa

1. *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso.*
2. *La giurisprudenza delle Corti nazionali.*
3. *Il testo approvato definitivamente.*

Premessa

Il disegno di legge in titolo è stato approvato definitivamente in data 11 maggio dalla Camera dei deputati. In particolare il testo approvato riproduce per intero il testo licenziato dal Senato il 25 febbraio 2016, che a sua volta, recepisce in larga parte il contenuto dell'A.S. 2081 di iniziativa dei senatori Cirinna' e altri.

La legge approvata colma un vuoto normativo in materia di disciplina delle convivenze tra persone dello stesso sesso, rispetto al quale si sono succedute nel tempo diverse pronunce delle Corti nazionali ed europee che hanno ripetutamente censurato il legislatore. L'approvazione del provvedimento è divenuta indifferibile a seguito della sentenza dello scorso 21 luglio 2015 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che, nell'ambito del caso «*Oliari ed altri contro Italia*», ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

1. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso.

Le Corti italiane ed europee sono, da anni, destinatarie di una richiesta di riconoscimento formale da parte di coppie dello stesso sesso, alla luce delle tutele apprestate dall'articolo 8 della Convenzione EDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).
I cd. "*claims for recognition*" trovano fondamento nel paradigma dell'uguaglianza e della dignità umana, rispetto al quale il diritto comunitario si è mosso in maniera inclusiva, ampliando il concetto di universalità dei diritti fondamentali di cui all'articolo 14, (Divieto di discriminazione Carta dei diritti fondamentali dell'UE)[1].
Come le recenti pronunce della Corte di Strasburgo testimoniano, il dibattito in materia di riconoscimento e tutela delle coppie dello stesso sesso si è costantemente aggiornato e sviluppato a più livelli di giurisdizione.

In tale contesto, la prima pronuncia in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa in termini non ostativi rispetto al riconoscimento della condizione giuridica delle coppie dello stesso

[1] In sede di Consiglio d'Europa (CdE) l'attenzione alle discriminazioni in base all'orientamento sessuale cominciò ad emergere già nel 1981. In quell'anno, con la Risoluzione 75611, il CdE invitò l'Organizzazione Mondiale della Sanità a rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie riconosciute. Nello stesso anno, il CdE approvò anche la Raccomandazione 92412 in cui richiedeva agli Stati di abolire tutte le norme penali aventi ad oggetto l'attività sessuale di tipo omosessuale.

sesso è stata la pronuncia resa sul caso *Schalk et Kopf c. Austria* deciso il 24 giugno 2010 (n. ric. 30141/04).
Il caso traeva origine dal ricorso presentato da una coppia di cittadini austriaci dello stesso sesso, che lamentava la violazione dell'articolo 8 della CEDU in combinato disposto con gli articoli 14 e 12 (Diritto al matrimonio) a fronte dell'impossibilità per la coppia di contrarre matrimonio nel loro paese di origine.

La Corte, pur negando le violazioni lamentate dai ricorrenti, a fronte delle sopravvenute evoluzioni dei contesti sociali dei diversi Paesi europei, riconosce alle coppie dello stesso sesso il diritto a godere, oltre che del rispetto della vita privata, del rispetto della vita familiare ex articolo 8 della CEDU.

Pertanto, la Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver ripercorso la sua giurisprudenza pregressa, per la prima volta stabilisce che la relazione affettiva, stabilmente costituita tra persone dello stesso sesso, rientri nella sfera della "vita familiare" al pari di una convivenza tra uomo e donna, ma rimettendo ogni decisione in merito al riconoscimento giuridico e alle forme di tutela alla discrezionalità degli Stati contraenti.

Successivamente, con la pronuncia, *Vallianatos e altri c. Grecia* (ric. N. 29381/09 e n. 32684/09), del 7 novembre 2013, la Grande Chambre della Corte EDU ha giudicato in contrasto con gli articoli 14 e 8 della Convenzione EDU la normativa, introdotta in Grecia con legge n. 3719/2008 denominata “Riforme concernenti la famiglia, i figli e la società”, istitutiva della possibilità di contrarre unioni civili, riservandola, tuttavia esclusivamente a persone di sesso diverso.

In merito alla giurisprudenza comunitaria, occorre menzionare la già citata pronuncia della Corte di Strasburgo, che il 21 luglio 2015, nell'ambito del caso *Oliari e altri c. Italia* (ric. nn. 18766/11 e 36030/11), ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani.
Nella pronuncia la Corte ha sottolineato come la necessità di ricorrere ripetutamente alle Corti nazionali per invocare l'eguaglianza di trattamento rispetto a ciascuno dei molteplici aspetti che interessano i diritti e i doveri tra i membri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario sovraccarico come quello italiano, si riveli già un ostacolo non insignificante rispetto agli sforzi dei ricorrenti di ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare. (cfr. § 171). Ne consegue, pertanto, che la tutela attualmente disponibile non soltanto appare carente di contenuto, in quanto omette di provvedere per le necessità basilari che sono rilevanti per una coppia in una relazione solida e duratura, ma è anche non sufficientemente stabile, stante la dipendenza della predetta tutela, dall'atteggiamento del giudice o talvolta dell’autorità amministrativa nel contesto di un Paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario (cfr. § 172). In aggiunta a

quanto sopra, la Corte sottolinea la tendenza al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che ha continuato a svilupparsi rapidamente in Europa dal giudizio della Corte *Schalk and Kopf*. Infatti, attualmente una maggioranza degli Stati del consiglio d'Europa (24 su 47) ha legiferato in favore di tale riconoscimento e della relativa tutela. Lo stesso rapido sviluppo può essere notato su scala globale con particolare riferimento ai paesi nelle Americhe e dell'Australasia[2]: una tendenza continuativa verso il riconoscimento giuridico su scala internazionale, alla quale la Corte di Strasburgo non può che attribuire importanza (cfr. § 178).
Infine, dopo aver ricordato come le diverse pronunce in merito delle Corti nazionali siano rimaste inascoltate, ha concluso condannando l'Italia, poiché il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti avessero a disposizione un quadro giuridico che prevedesse la tutela e il riconoscimento della loro unione (cfr. § 185).

A quanto detto, si aggiunga anche la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si «*prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi nel mondo*» e si incoraggiano «*le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili*».

2. La giurisprudenza delle Corti nazionali

Con la nota *sentenza n. 138 del 2010* la Corte Costituzionale ha affermato che, in assenza di diversi riferimenti normativi, è inevitabile concludere che i costituenti tennero presente, elaborando l'articolo 29, la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso, nonché l'impossibilità per il giudice delle leggi di superare il significato del precetto costituzionale per via ermeneutica, poiché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa.
Tuttavia, la Corte pur non estendendo il diritto al matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, dopo aver ricordato che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti

[2] Nel giugno del 2015 la Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza Obergefell v. Hodges, ha affermato che gli Stati non hanno, in base al XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, né il diritto di negare licenze di matrimonio alle coppie dello stesso sesso, né quello di vietare, in base alla § 2 del Defense of Marriage Act, il riconoscimento dei matrimoni "legalmente autorizzati e contratti" in altri stati dell'Unione. La sentenza apre, pertanto, al riconoscimento del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutti gli Stati dell'Unione. Prima della decisione, infatti, il diritto delle coppie omosessuali di unirsi in matrimonio era riconosciuto in 36 dei 50 Stati.

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, afferma che "*per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.*"

Successivamente, a pronunciarsi in materia, con la sentenza 15 marzo 2012, Sez.I, n. 4184, è la Suprema Corte di Cassazione che sebbene intervenuta, su una questione altamente specifica e apparentemente circoscritta, ossia la trascrivibilità di un atto di matrimonio contratto all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso, ha investito ulteriori profili, affrontando in modo approfondito, il tema, di carattere più generale, del fenomeno della stabile convivenza tra persone dello stesso sesso ed il suo riconoscimento giuridico. I giudici della Suprema Corte, dopo aver chiarito che: *"l'intrascrivibilità di tale atto dipende non già dalla sua contrarietà all'ordine pubblico, (...) ma dalla previa e più radicale ragione, riscontrabile anche dall'ufficiale dello stato civile in forza delle attribuzioni conferitegli della sua non riconoscibilità come atto di matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano*" (cfr., n. 2.2.3), hanno sostenuto che: *" I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza"* (cfr., n. 4.2) .

La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta con la recente *sentenza n. 170 del 2014*, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che

tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Con la predetta pronuncia il giudice delle leggi, dopo aver richiamato la precedente sentenza 138 del 2010, ha ribadito come sia *"quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti."*

3. Il testo approvato definitivamente

Il testo approvato si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline:
la prima (commi da 1 a 35) regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
la seconda, invece, (commi da 36 a 65) introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.
Infine, le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento.

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Sono disposte:

- l'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010;

- l'individuazione delle seguenti cause impeditive per la costituzione della stessa:
  - la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  - l'interdizione per infermità di mente;
  - la sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
  - la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;

- la possibilità per le parti dell'unione civile di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune;

- l'assunzione, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di una serie di diritti e doveri quali, l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, alla

contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni;

• la costituzione, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, del regime patrimoniale della comunione dei beni;

Inoltre, con la costituzione dell'unione civile le parti assumono ulteriori diritti quali:

diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.
Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all'impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all'amministrazione di sostegno ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

E' disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

L'adozione

Al riguardo si evidenzia che finora nel riconoscere l'adozione del figlio del partner all'interno di una coppia dello stesso sesso, la giurisprudenza di merito si è mossa nel solco della lettera d), del comma 1, dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione in casi particolari, consentita anche a chi non è coniugato, ritenendo che, qualora il minore abbia già un genitore, non possa configurarsi lo stato di abbandono e il conseguente affidamento preadottivo. Il testo presentato al Senato, intendeva introdurre il riconoscimento dell'adozione ai sensi della lettera b), ovvero l'adozione coparentale (cd. stepchild), equiparando così la coppia omosessuale unita civilmente a quella eterosessuale coniugata.

Con l'intervento apportato dal maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, l'adozione coparentale ai sensi della lettera b) è stata esclusa, diversamente da quella ai sensi della lettera d) ove, invece, non ricorre la parola coniuge.

A conferma di quanto esposto, si segnala che, continuando a muoversi nel solco della lettera d) del predetto articolo 44, recentemente il Tribunale per i minorenni di Roma ha concesso l'adozione del figlio del partner ad una coppia di uomini. La sentenza, che si inserisce nell'indirizzo ormai consolidato del tribunale capitolino (confermato anche dalla Corte d'appello di Roma e richiamato in forma adesiva anche dalla Corte d'appello di Milano), ha particolare rilievo, poiché per la prima volta non è stata impugnata dalla Procura competente ed è, pertanto, divenuta definitiva, producendo l'effetto costitutivo della creazione di una doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso. Alla predetta sentenza ne sono seguite altre, del Tribunale dei minorenni di Roma e Napoli aventi ad oggetto l'adozione incrociata dei figli di coppie di donne.

L'unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

In caso di rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle disposizioni del testo in oggetto delle disposizioni dell'ordinamento in matteria di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina in materia di unione civile alle coppie di persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all'estero;
c) modificazioni e integrazioni normative al fine di coordinare le disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti con le disposizioni in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso.

DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Il testo approvato, inoltre, dispone in materia di disciplina delle convivenze di fatto, chiarendo che, per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, prevedendo, inoltre, che, a seguito della convivenza di fatto, scaturisca una serie di diritti alcuni dei quali in proporzione alla durata della convivenza, in gran parte già riconosciuti dall'attuale giurisprudenza di merito.

In particolare:

• i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;

• in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali;

• ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

• in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non inferiore a tre anni;

• nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;

• i conviventi di fatto possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizione di parità;

• qualora un convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa;

• i conviventi di fatto possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro convivente;

• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite viene risarcito alla stregua del coniuge;

• in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle del convivente in stato di bisogno.

Infine, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un **contratto di convivenza** redatto da un notaio o un avvocato. Tale contratto può prevedere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Dichiarazione di voto finale PD al Senato del 25 febbraio 2016

ZANDA. Signor Presidente, vorrei riuscire a dare il senso politico e civile di questo provvedimento, sul quale per più di due anni, all'interno di tutti i Gruppi, anche del Partito Democratico, vi sono state discussioni molto difficili, non solo per la serietà e la forza delle tesi di chi ha sostenuto la legge, ma anche per la dignità di molte delle osservazioni di chi si è opposto. Ringrazio molto tutti i Gruppi e tutti i senatori che tra poco voteranno il provvedimento. Essi segnano, con il loro voto, un momento molto importante della vita di questa legislatura. Un grazie particolare - spero che me lo permettiate - lo debbo ai senatori del Partito Democratico, perché questa legge è una nostra legge, signor Presidente. È nostra la firma della senatrice Cirinnà, la prima firma in calce al provvedimento e la senatrice è stata anche relatrice. È stata nostra la volontà di far cessare l'ostruzionismo in Commissione. È stata nostra la volontà di portare il provvedimento in Assemblea. È stata nostra la decisione di non correre più rischi, continuando ad attendere dal Movimento 5 Stelle una parola chiara. È nostra la volontà di venire a votare oggi ed è nostra la gran parte dei voti con i quali, tra poco, il provvedimento sarà approvato. Non so se sia giusto definire «storica» questa legge. So che avvicinerà l'Italia alle democrazia occidentali, che da decenni hanno sconfitto l'omofobia, riconoscendo alle coppie omosessuali, sulla base del principio universale di uguaglianza, gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, e hanno offerto un riconoscimento pubblico alle coppie di fatto. Dobbiamo piuttosto interrogarci sul ritardo con cui ci arriviamo: è molto singolare, in una società nella quale sia la sinistra che la destra si dicono liberali. Non è un caso che gran parte delle forze politiche, che nel 2007 impedirono l'approvazione dei cosiddetti DICO, oggi abbia cambiato idea, come non è una caso che tanti di quelli che nel 2004 approvarono la legge n. 40, oggi ne riconoscano l'ampia incostituzionalità. In tutti i tempi, signor Presidente, la storia delle nazioni non è fatta solo dall'economia e dalla politica. Sono soprattutto la cultura e il rispetto dei diritti civili a definire il livello di maturità e di democrazia di un Paese. Questo valeva anche negli anni Sessanta e Settanta, quando l'Italia ha attuato grandi riforme e grandi trasformazioni. Erano gli anni della nazionalizzazione dell'energia elettrica, delle leggi sull'università, l'urbanistica, il Servizio sanitario nazionale, dello Statuto dei lavoratori, delle Regioni, dell'attuazione del *referendum*, dell'obiezione di coscienza, della scuola media obbligatoria. È una lista enorme, sono riforme strategiche e fa impressione ricordarle così, tutte in fila. Eppure, se pensiamo a quegli anni, per prime ci vengono in mente le leggi sul divorzio e sull'aborto: le due grandi riforme che, sul piano civile, hanno messo l'Italia al passo con le democrazie occidentali. Si tratta di riforme nate da dibattiti serrati, da grandi travagli sui principi e sui valori, ma che una volta diventate leggi dello Stato, sono riuscite a riunificare il Paese e a renderlo più maturo. Perché è andata così? Com'è possibile che, dopo tanta lotta politica e tanta violenza, il divorzio e l'aborto, una volta approvati, abbiano persino rafforzato l'unità sociale del Paese? Perché in tutto il mondo le società si disgregano quando i diritti sono negati e si compattano quando vengono riconosciuti. Questo è il

valore della legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto: una legge che più di due milioni e mezzo di italiani aspettano da decenni. È questa la verità. Non importa quanto esigue siano le minoranze. Nel mondo di oggi le discriminazioni, anche di pochi, avvelenano la convivenza civile e umiliano chi le sostiene ancora di più di chi le subisce. Con questa legge, che ben distingue il matrimonio dall'unione civile, avremo due istituti diversi, ma gli stessi diritti: dal cognome comune all'obbligo di coabitazione, dall'assistenza materiale e morale alla reversibilità, dall'indicazione dell'indirizzo della vita familiare alla comunione dei beni. E ancora, alle parti dell'unione civile vengono riconosciute le stesse facoltà del coniuge in materia di assistenza sanitaria e di donazione di organi. Così come la parte dell'unione civile diventa erede legittimo o, in caso di separazione o divorzio, ha diritto agli alimenti. Per molti è stato un sacrificio dover rinunciare alla adottabilità del figlio del *partner*. Una rinuncia per evitare il rischio di perdere tutta la legge o anche solo il pericolo di vederla battuta nei voti segreti. L'esperienza ci ha insegnato che sarebbe stato un azzardo fidarsi del voto di un Gruppo al quale basta ricevere una telefonata per cambiare, dopo due anni di affidamenti, la linea e il voto. Sulle adozioni la legge garantisce il lavoro della magistratura che proseguirà, come ha fatto sinora, a tutelare i diritti che la nostra legislazione riconosce. Di adozioni questo Parlamento tornerà presto a discutere e lo farà, anche questa volta, per iniziativa del Partito Democratico. Ci sono due grandi questioni che il Parlamento e la politica hanno dimostrato di non saper affrontare. In un tempo nel quale la scienza galoppa, la prima grande questione è quella del rapporto tra scienza e politica. Troppe volte in Parlamento abbiamo sfiorato questo gigantesco nodo insieme culturale e politico; lo abbiamo fatto nei dibattiti sulla fecondazione assistita, sul fine vita e perfino sugli OGM, ed ora sul preteso rapporto tra le unioni civili e la maternità surrogata. Abbiamo molto trascurato lo straordinario interesse nazionale allo sviluppo della ricerca scientifica e, ancor di più, il suo impatto sulle nostre vite. Perché, se la ricerca scientifica deve poter godere di tutte le libertà possibili, sarebbe sbagliato non considerare la necessità di prevedere e regolare le sue ricadute sulla società e sulle persone. Ma non sarà mai una infelice battuta alle agenzie su quel che è naturale e quel che non lo è a risolvere grandi questioni scientifiche e sociali del nostro tempo. Anzi. Poi c'è la condizione dell'omosessualità nella società italiana, il grado della sua accettazione, del riconoscimento pieno del diritto alla diversità. La nostra è una società matura che, nell'astrattezza del giudizio culturale, si dichiara accogliente nei confronti degli omosessuali, ma che spesso fatica a riconoscere una loro piena cittadinanza e una piena titolarità dei diritti. Sono questi nodi irrisolti, il pieno riconoscimento sociale dell'omosessualità e il rapporto tra scienza e politica, i due macigni che pesano su tanti nostri dibattiti, che determinano ritardi ed hanno anche frenato in Commissione le unioni civili e costretto il Governo a intervenire per impedire che ancora una volta perdessimo tutto, ma proprio tutto. Il Governo va ringraziato per il suo intervento e per aver posto la questione di fiducia. Perché cosa può fare di più un Governo per dimostrare il proprio interesse politico, oltre che mettere in gioco la propria sopravvivenza chiedendo al Parlamento di votare la fiducia? Il nostro voto dirà agli italiani che la legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto, che oggi non c'è, tra poco ci sarà. Sappiamo di dover ancora lavorare: alle adozioni, al fine vita, al cosiddetto dopo di noi, allo *jus soli*. Su queste sfide il Partito Democratico ci sarà con convinzione e determinazione. Ma vedo un importante obiettivo politico nel voto dei senatori sulle unioni civili. Il problema non è la presenza fisiologica in Parlamento di favorevoli e contrari. Il pericolo è l'indebolimento della coscienza sociale, le fratture nella società, le crociate fondamentaliste. Riconoscendo i diritti teniamo uniti quei pezzi di società che non chiedono più diritti di altri, ma diritti uguali a quelli degli altri. Questo noi vogliamo da questa legge.

Dichiarazione di voto finale PD alla Camera dell'11 maggio 2016

ALESSANDRO ZAN. Care colleghe e cari colleghi, oggi è una giornata storica per questo Paese: tra pochi minuti saremo chiamati a esprimere il voto finale sulle unioni civili e le convivenze. Un provvedimento che ha avuto una discussione tra le più travagliate della nostra storia repubblicana. Stiamo facendo compiere all'Italia quel passo di civiltà che ci viene chiesto da tempo, da troppo tempo. Abbiamo una responsabilità che, oggi più che mai, pesa su tutti noi, colleghi: quella di restituire dignità a tantissime persone da troppo tempo vittime di una discriminazione ormai intollerabile. Il Partito Democratico ha avuto un ruolo chiave nel percorso parlamentare di questa legge, ha portato avanti una grande battaglia culturale Ha portato avanti una grande battaglia culturale, che restituisce credibilità a tutta la sinistra, che, in questi anni, faticava a portare a termine risultati apprezzabili. Con il voto favorevole alle unioni civili abbiamo l'opportunità di onorare quel principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, a favore del quale la Repubblica è chiamata a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Il dibattito di questi mesi è stato aspro, conflittuale, difficile, e non vi nascondo, colleghi, che in più di qualche occasione mi sono sentito offeso nella mia dignità di uomo, di persona omosessuale e di membro di questa Camera per le espressioni poco qualificanti, per così dire, che ho sentito provenire da taluni che non volevano questa legge e hanno fatto di tutto, invano, per affossarla, addirittura presentando in Commissione emendamenti secondo cui imprenditori e commercianti potevano rifiutarsi di fornire prestazioni e servizi alle coppie gay unite civilmente. Una vera e propria pazzia: praticamente, significava – faccio un esempio – che un pasticciere contrario alle unioni civili poteva addirittura rifiutarsi di vendere una torta, se questa fosse destinata a festeggiare un'unione civile. Cose che fanno rabbrividire e che ricordano da vicino le leggi razziali. E, dunque, voglio chiedere scusa, Presidente, io per loro, a tutti gli italiani e a tutte quelle coppie e famiglie che si sono sentite giudicate nel proprio intimo e hanno dovuto assistere a un dibattito parlamentare a volte non degno delle istituzioni che siamo a rappresentare. Le parole, a volte, sono dei veri e propri macigni, e le parole che la politica pronuncia possono avere delle pericolose ricadute nella società. Le persone omosessuali, nel nostro Paese, subiscono ancora discriminazioni, e questa legge, finalmente, potrà restituire una dignità e un riconoscimento che per molti anni è stato loro negato. Il mio pensiero va al ragazzo di 18 anni di Bari che martedì scorso ha fatto il gesto estremo di lanciarsi sotto un treno perché aveva confidato agli amici che, dopo essersi dichiarato in famiglia, i genitori non lo accettavano. Egli non si rassegnava, aveva un fidanzato, ha lottato, ma non ce l'ha fatta. Era insopportabile l'idea di non essere accettato per ciò che era: un ragazzo come gli altri, un ragazzo di diciott'anni che amava un altro ragazzo. Come lui ce ne sono tanti di ragazzi che non ce l'hanno fatta a reagire. Essere respinti a quell'età per ciò che si è rappresenta un dramma che, a volte, appare insuperabile, soprattutto a quell'età. Tutti abbiamo bisogno di essere accettati dalla scuola, dalla società, dalla famiglia. Immagino cosa possa aver provato quel ragazzo, capisco bene quelle sue paure: anch'io ero terrorizzato che mia madre e mio padre non mi accettassero. Pensavo alle cose più brutte. Io sono stato fortunato, e per questo li ringrazio. Loro sono stati dalla mia parte... Scusate. Loro sono stati dalla mia parte da subito, altri sono stati meno fortunati; ed è anche per questo che la legge sulle unioni civili non è soltanto un istituto giuridico che dà diritti e chiede doveri, ma è una legge che fa cultura, che migliorerà la nostra società e che aiuterà anche tanti genitori a non vergognarsi più dei propri figli, accettandoli anziché rifiutarli, e che sancirà, una volta per tutte, che gli omosessuali non sono più dei fantasmi, ma cittadini a cui riconoscere il diritto alla felicità come a tutti gli altri, permettendo loro di progettare un futuro insieme. Colleghi, cosa si guadagna, del resto, nel continuare a impedire la felicità degli altri ? Cosa perdiamo nell'ammettere la possibilità che una coppia di persone che si amano venga tutelata dall'assunzione reciproca di diritti e di doveri stabiliti dalla legge? La risposta è sempre la stessa: nulla. È una legge, sì, sui diritti, ma anche sui doveri, sull'assunzione davanti allo Stato di una serie

di responsabilità e impegni verso il proprio *partner.* E credo che non ci sia nulla di più importante e generoso che assumersi reciprocamente delle responsabilità verso chi amiamo, verso quella che di fatto è una famiglia. Allora abbiamo provato da subito ad allargare il campo a tutte le forze politiche che si erano dichiarate favorevoli all'approvazione di una legge sulle unioni civili, e ci siamo fidati anche del MoVimento 5 Stelle. Ecco, colleghi, abbiamo sbagliato, perché all'improvviso vi è stato da parte loro un dietrofront: al Senato sono divenuti protagonisti di un triste gioco politico, al solo scopo di fare uno sgambetto al Partito Democratico; ma lo sgambetto non l'avete fatto a noi, l'avete fatto alle tante persone che credevano anche a voi ! Avete perso un'occasione! Voi avreste portato la legge ad un vero Vietnam parlamentare, fatto di trappole e voti segreti, in cui a rimetterci sarebbero stati i sogni e i diritti tante persone. Noi l'abbiamo impedito, l'ha impedito un Governo che ha deciso di investire tutto se stesso: a cominciare dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per il quale oggi è un giorno di festa per tanti, dal Ministro Boschi, il nostro presidente di gruppo Ettore Rosato, tutto il Partito Democratico. Perché una legge di civiltà non era più rinviabile in questo Paese: chi vuole tutto è perché non vuole niente. Certo, la strada per la piena uguaglianza non è conclusa: anzi, è ancora lunga, e l'impegno del Partito Democratico non si ferma qui, ci aspettano molte altre sfide e battaglie importanti. Abbiamo già avviato l'iter per un'organica riforma delle adozioni, oggi regolata da una legge del 1983, ormai datata, che va aggiornata per rendere più celeri le adozioni, sia nazionali che internazionali, e che preveda l'adozione piena per le coppie gay e lesbiche, l'adozione per i *single* e la *stepchild adoption* per tutti. Sì, perché non dobbiamo dimenticare che a quelle bambine e a quei bambini noi dobbiamo una promessa: non rimarrete senza diritti ! È una battaglia a cui il Partito Democratico non vuole e non deve rinunciare. Su questa legge è stato detto di tutto: che non merita l'attenzione del Parlamento, che ci sono questioni ben più importanti. Beh, le unioni civili saranno un istituto giuridico in base a ciò che da tempo la Corte costituzionale e la giurisprudenza italiana ed europea ci chiedono: dare garanzie certe alla vita familiare delle coppie gay e lesbiche. Dall'obbligo di assistenza morale e materiale alla regolamentazione del patrimonio dalla coppia, dai permessi matrimoniali fino all'eredità e alla reversibilità della pensione: d'ora in poi due uomini e due donne che vivranno insieme potranno accanto a due testimoni celebrare davanti ad un sindaco l'unione civile. Questa è una conquista frutto anche di una lunga battaglia del movimento LGBTI, iniziata negli anni Settanta, cui va la nostra profonda gratitudine. Inoltre, questo provvedimento, nella sua seconda parte, per tutte le coppie che convivono, siano esse eterosessuali od omosessuali, finalmente mette nero su bianco ciò che da tempo la giurisprudenza riconosce ai conviventi: dal subentro del contratto d'affitto in caso di morte del *partner* all'assistenza in ospedale, all'aiuto nell'impresa familiare, e così tutto l'impianto di diritti essenziali che già i tribunali riconoscono da anni. E allora, è per questo che tanti attendono una legge, perché vogliono che sia rispettata appieno l'integrità della propria identità, dei propri affetti e della propria storia. È a loro che voglio dedicare il nostro «sì» forte e convinto: non possiamo deludere chi ha sempre sognato un futuro migliore e gli stessi diritti per tutti .